



**CITTA' DI MENDICINO
- PROVINCIA DI COSENZA -**

Deliberazione Originale della Giunta Comunale

N. 26 del Reg. del 07.04.2021

OGGETTO: Incarico per la costituzione e la resistenza in giudizio avverso il ricorso in appello dinnanzi al Consiglio di Stato del 6.4.2021 proposto da Ecoservizi srl per la riforma e/o annullamento, previa idonea tutela cautelare, della sentenza del TAR Calabria di Catanzaro – Sez. I – n. 713 del 30.3.2021

L'anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di aprile, alle ore 10,30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

PALERMO ANTONIO	Sindaco	presente <input checked="" type="checkbox"/>	assente <input type="checkbox"/>
GRECO ANGELO	Vicesindaco	presente <input checked="" type="checkbox"/>	assente <input type="checkbox"/>
BUCARELLI IRMA	Assessore	presente <input type="checkbox"/>	assente <input checked="" type="checkbox"/>
RICCI MARGHERITA	Assessore	presente <input checked="" type="checkbox"/>	assente <input type="checkbox"/>
GIORDANO ROSSELLA	Assessore	presente <input checked="" type="checkbox"/>	assente <input type="checkbox"/>

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco ing. Antonio Palermo. Partecipa alla riunione il Vicesegretario Generale avv. Antonio Filippelli.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta per come sopra richiamata;

VISTO il D.Lgs 267/00;

VISTO il D.Lgs 165/2001;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri dei responsabili delle Aree interessate, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D.Lgs 267/00;

CON voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare, come approva, l'allegata proposta, che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata.

Con successiva stessa votazione resa nei modi e forme di legge la Giunta Comunale, riscontrata l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/00.

PREMESSO:

- che la Ecoservizi srl, P.I. 03319840793, con sede legale in Montepaone (CZ) alla via Giovanni XXIII, 6, in persona dell'Amministratore Unico p.t., con poteri di legale rappresentante, sig.ra Cecilia Conditto, elettivamente domiciliata in Catanzaro al corso Giuseppe Mazzini, 74, presso lo studio dell'avv. Francesco Izzo, che la rappresenta e difende, con ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato – Roma – ha chiesto la riforma e/o l'annullamento della sentenza del TAR Calabria di Catanzaro – Sez. I^a - n. 713 del 30.3.2021, pronunciata inter partes nel giudizio n. 421/2021 R.G., con conseguente accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio e con adozione di ogni provvedimento giurisdizionale idoneo a garantire effettività alla domanda di tutela giurisdizionale avanzata dall'appellante al fine di assicurare l'immediata riammissione alla procedura in corso di aggiudicazione dell'appalto;
- che, invero, la Regione Calabria ha recepito la riforma del servizio pubblico locale in tema di rifiuti, approvando l'apposita legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 "*Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria*" (in BUR Calabria n. 36 del 11 agosto 2014), a mezzo della quale si intende definire l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nell'intero territorio regionale;
- che, con deliberazione di G.R. n. 381 del 13 ottobre 2015, è stata individuata la perimetrazione definitiva degli ATO con i confini amministrativi delle province calabresi e la perimetrazione definitiva delle ARO con i 14 sotto-ambiti per la Raccolta Differenziata stabiliti in conformità con il Piano Regionale di Gestione Rifiuti, di cui alla Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti n. 6294 del 30 ottobre 2007;
- che, per effetto del sopra citato provvedimento di Giunta regionale ed al fine di consentire un'organizzazione efficiente nella gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti, tenuto conto delle diversità territoriali, l'ATO della provincia di Cosenza, fatte salve le eventuali future modifiche disposte dalla Regione Calabria, è attualmente suddiviso in sei Aree di Raccolta Ottimali (ARO):
- che, ai sensi dell'art. 4 comma 11 della L.R. n. 14/2014, le decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, riguardanti la singola ARO, sono adottate dalla Comunità d'Ambito riunita, in seduta ristretta, alla quale partecipano esclusivamente i Sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell'ARO stessa;
- che il comune di Mendicino ricade nell'ARO Cosenza-Rende;
- che per i ritardi maturati, nelle procedure di affidamento dei servizi in parola, da parte delle autorità d'ambito, la regione ha attivato le procedure sostitutive di cui alla l.r. n. 14/2014, nei confronti di numerosi ATO inadempienti con conseguente nomina dei commissari ad acta;
- che per garantire i fondamentali servizi di igiene urbana in ambito comunale è necessario disporre, nelle more dell'effettiva gestione unificata d'ambito, l'avvio delle procedure per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, in riferimento al territorio comunale di Mendicino;
- che i Comuni, nelle more dell'operatività del nuovo regime di gestione, conservano la competenza in materia e, quindi, la legittimazione ad affidare il servizio con procedura di evidenza pubblica, in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria di settore.
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 08.04.2020 sono stati impartiti gli indirizzi al Responsabile del Settore LLPP-- Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile per l'avvio di tutte le attività propedeutiche all'avvio della procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto;
- che con determinazione n. 121 del 21.09.2020 del Responsabile del Settore LLPP-- Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile era stato nominato assistente al RUP per la redazione della progettazione e di tutto quanto necessario a bandire la gara d'appalto il Geom Bianchimani Francesco, dipendente del Comune di Castrovillari;
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 113 del 17.12.2020 sono stati approvati il Progetto Raccolta Differenziata e il Capitolato d'oneri relativo al servizio da affidare mediante gara ad evidenza pubblica con procedura aperta ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss mm ii

- che con Determinazione a contrarre del Settore Urbanistica e Ambiente n. 10 del 28.12.2020 è stato approvato lo schema di documentazione di gara per la trasmissione alla C.U.C delle Serre che doveva provvedere alla indizione della stessa.
- che con Determinazione del Settore Urbanistica e Ambiente n. 01 del 07.01.2021 sono state impegnate le somme necessarie alle propedeutiche Pubblicazioni su Gazzetta Ufficiale e su Quotidiani, per l'avvio delle operazioni di partecipazione alla Gara
- che in ottemperanza alle prescrizioni di pubblicità e trasparenza delle procedure di gara ai sensi del D.lgs 50/2016 in data 15.01.2021 è stato pubblicato il Bando di gara che ci occupa sulla Gazzetta Ufficiale, su due Quotidiani e sulla Gazzetta Europea.

CONSIDERATO:

- che con Determinazione del Responsabile della C.U.C. delle Serre n. 13 del 24.02.2021 è stata regolarmente nominata la commissione di gara per l'esperimento delle operazioni di valutazione delle offerte
- che a seguito della seduta di apertura delle buste contenente la documentazione amministrativa, la ricorrente è stata ammessa "con riserva" poiché "dall'analisi della documentazione amministrativa è emersa l'insussistenza dell'attestazione del versamento in favore dell'ANAC di euro 140,00 effettuato per la gara in oggetto entro i termini perentori stabiliti dall'art. 1 punto o) del disciplinare di gara.": ragioni per cui, in applicazione della procedura del soccorso istruttorio, la stazione appaltante ha invitato Ecoservizi s.r.l. ad esibire la "eventuale ricevuta di versamento anac effettuato nei termini sopra specificati, dal giorno 03.03.2021 alle ore 08:00 al giorno 06.03.2021 alle ore 12:00" (Allegato 1).
- che in seguito, con nota del 5 marzo 2021, prot. n. 447, la ricorrente Ecoservizi s.r.l. ha trasmesso la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo eseguito il 2 marzo 2021, dopo l'attivazione del soccorso istruttorio.
- che durante le operazioni di gara la Commissione, con verbale della seduta pubblica n. 2 del 09/03/2021, escludeva la ditta Ecoservizi srl la stazione appaltante ha disposto l'esclusione di Ecoservizi s.r.l. sulla scorta della seguente testuale motivazione: "*La commissione, preso atto che l'impresa ha prodotto nell'ambito della procedura di soccorso istruttorio la ricevuta di versamento Anac effettuato solo in data 02-03-2021, rileva la tardività del versamento in argomento, in quanto successiva al termine perentorio di presentazione delle offerte (15.02.2021), esplicitamente previsto al punto O art. 5 del disciplinare di gara*".
- che in data 15.03.2021 con protocollo n 2298, è stato notificato al Comune di Mendicino ricorso dinanzi al TAR Calabria di Catanzaro da parte della Ditta Ecoservizi srl. P.i. 03319840793, con sede legale in Montepaone (CZ), via Giovanni XXIII, n. 6, in persona dell'Amministratore Unico pro tempore sig.ra Cecilia Condito, elettivamente domiciliata in Catanzaro al corso Giuseppe Mazzini, 74, presso lo studio dell'avv. Francesco Izzo, che la rappresenta e difende, per l'annullamento, previa idonea tutela cautelare, del Verbale di gara della seduta pubblica del 9 marzo 2021, recante il provvedimento di esclusione della concorrente Ecoservizi s.r.l. dalla gara per l'affidamento del "*servizio di raccolta dei rifiuti urbani con il sistema porta a porta*".
- Che, nel suindicato ricorso si deduce l'illegittimità dell'esclusione e degli atti impugnati per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 65 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, nonché dei principi fondamentali in materia di soccorso istruttorio e di tutela del legittimo affidamento, della certezza del diritto, di proporzionalità, del favor participationis e della tutela della concorrenza.

RITENUTO:

- che sia del tutto infondato quanto argomentato nel novellato del ricorso, soprattutto nella indicazione della data di avvio della gara posta al 28.12.2020 (Determinazione a Contrarre) alla luce di quanto recita testualmente il seguente art 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016: "**Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga,**

in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"

- che a rafforzare quanto sopra descritto si rimanda al comunicato del Presidente dell'ANAC del 20.05.2020 che recita testualmente "**Per "avvio della procedura" si intende la data di pubblicazione del bando di gara oppure, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l'offerta**".
- che, oltre a quanto sopra riportato, a conforto del buon operato della Commissione, quanto prescritto nel disciplinare al punto O art. 5 "*I partecipanti devono effettuare il versamento entro e non oltre il termine perentorio di presentazione dell'offerta*" non lasci alcun spazio alla libera interpretazione con l'intento di rispettare il principio di parità di trattamento dei concorrenti anche nella diligente presentazione della documentazione di gara prescritta;
- che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 20 del 18.3.2021, stabiliva la costituzione e resistenza in giudizio avverso il suddetto ricorso, incaricando, all'uopo, l'odierno responsabile proponente, responsabile della CUC delle Serre Cosentine e, pertanto, interessato all'atto, di procedere ad incaricare un legale esterno, con il relativo impegno di spesa;
- che, con atto di determinazione n. 42 del 19.3.2021, il sottoscritto responsabile, vista la citata deliberazione n. 20/2021, ha incaricato l'avv. Vittorio Cavalcanti, nato a Cosenza il 9.7.1951, con studio legale in Cosenza alla via E. Cristifaro, 57, C.F. CVLVTR51L09D086S, che si costituiva nel giudizio suindicato;
- che il TAR Calabria di Catanzaro – Sez. I[^], con la citata sentenza n. 713/2021 del 30.3.2021, definitivamente pronunciando sul predetto ricorso, lo ha rigettato;
- che, atteso quanto sopra motivato, e' utile, necessario, ed opportuno procedere alla costituzione e resistenza in giudizio avverso il predetto ricorso in appello, incaricando, all'uopo, il responsabile del servizio legale del Comune di Mendicino avv. Antonio Filippelli, di procedere ad incaricare un legale esterno, in quanto lo stesso avv. Antonio Filippelli è responsabile della CUC delle Serre Cosentine e, pertanto, interessato all'atto;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

- Di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, la costituzione e resistenza in giudizio dinnanzi avverso il ricorso in appello proposto dalla Ecoservizi srl, P.I. 03319840793, con sede legale in Montepaone (CZ) alla via Giovanni XXIII, 6, in persona dell'Amministratore Unico p.t., con poteri di legale rappresentante, sig.ra Cecilia Conditto, elettivamente domiciliata in Catanzaro al corso Giuseppe Mazzini, 74, presso lo studio dell'avv. Francesco Izzo, che la rappresenta e difende, dinnanzi al Consiglio di Stato – Roma – con il quale ha chiesto la riforma e/o l'annullamento della sentenza del TAR Calabria di Catanzaro – Sez. I[^] - n. 713 del 30.3.2021, pronunciata inter partes nel giudizio n. 421/2021 R.G., con conseguente accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio e con adozione di ogni provvedimento giurisdizionale idoneo a garantire effettività alla domanda di tutela giurisdizionale avanzata dall'appellante al fine di assicurare l'immediata riammissione alla procedura in corso di aggiudicazione dell'appalto.
- Di incaricare, all'uopo, l'avv. Antonio Filippelli, responsabile del servizio legale del Comune di Mendicino, in quanto responsabile della CUC delle Serre Cosentine e, pertanto, interessato all'atto, di procedere ad incaricare un legale esterno, con il relativo impegno di spesa.
- Di autorizzare il Sindaco, quale legale rapp.te pro tempore del Comune di Mendicino di rilasciare apposito mandato.
- Di proporre che il presente atto sia dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA-AVVOCATURA

Avv. Antonio Filippelli



IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ED AMBIENTE

Ing. Roberto Greco



OGGETTO: Incarico per la costituzione e la resistenza in giudizio avverso il ricorso in appello dinnanzi al Consiglio di Stato del 6.4.202 proposto da Ecoservizi srl per la riforma e/o annullamento, previa idonea tutela cautelare, della sentenza del TAR Calabria di Catanzaro – Sez. I – n. 713 del 30.3.2021.

Letta e sottoscritta
IL SINDACO
Antonio Palermo




GLI ASSESSORI:

Angelo Greco



Irma Bucarelli

Rossella Giordano




Margherita Ricci



SEGRETARIO VERBALIZZANTE

~~Avv. Antonio Palmieri~~
~~Vicesegretario Comunale~~



OGGETTO: Incarico per la costituzione e la resistenza in giudizio avverso il ricorso in appello dinnanzi al Consiglio di Stato del 6.4.202 proposto da Ecoservizi srl per la riforma e/o annullamento, previa idonea tutela cautelare, della sentenza del TAR Calabria di Catanzaro – Sez. I – n. 713 del 30.3.2021.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL TESTO UNICO 18.8.2000, N. 267)

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER MOTIVI ESPRESSI NEL TESTO DELLA PROPOSTA

Mendicino, 07 APR. 2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA - AVVOCATURA
Avv. Antonio Filippelli



PER LA REGOLARITA' CONTABILE

SETTORE FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile esprime parere favorevole, per i motivi espressi nel testo della proposta;

Mendicino, 07 APR. 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO - AMM.VO
Dott. Mario Rubino




Si attesta che la presente proposta non comporta riflessi diretti e/o indiretti alla situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio;

Mendicino,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO – AMM.VO
Dott. Mario Rubino

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 07.04.2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art.124, comma 1, del T.u.o.e.l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni.



Il Responsabile del Servizio Segreteria/Amministrativo

Mendicino li 07.04.2021

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA – (ex art. 134, comma 4, del T.u.o.e.l. n. 267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.



Il Responsabile del Servizio Segreteria/Amministrativo

Mendicino li 07.04.2021

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del Servizio Segreteria/Amministrativo